

**LINEE DI INDIRIZZO PER L'ESPLETAMENTO  
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA  
ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN  
FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA'  
FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E  
GRADO.**

## Sommario

Normativa di riferimento.....	3
Art. 1 – Oggetto.....	7
Art. 2 - Finalità.....	7
Art. 3 - Destinatari.....	7
Art. 4 - Descrizione del Servizio di assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione.....	8
Art. 5 - Competenze dell'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione.....	9
Art. 6 - Mansioni previste per l'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione.....	10
Art. 7 - Reclutamento delle Figure professionali.....	12
Art. 8 - Obblighi dell'Ente Gestore.....	13
Art. 9 - Inquadramento contrattuale degli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione.....	13

## Normativa di riferimento

**L'art. 3 e 34 della Costituzione Italiana** sanciscono il diritto di uguaglianza e il diritto allo studio. Il principio di cui all'art. 34 della Carta Costituzionale "LA SCUOLA È APERTA A TUTTI" significa caratterizzare lo Stato sociale come Stato di cultura, che esclude ogni discriminazione nell'accesso ai saperi e nel diritto all'istruzione. Ne deriva, come conseguenza, la necessità che lo Stato rimuova ogni ostacolo affinché la scuola sia concretamente accessibile a tutti. Dunque, la scuola è obbligata ad accogliere e fornire l'istruzione, l'educazione e la socializzazione adeguata e proporzionata non solo alle condizioni psicofisiche ma alla "DIGNITÀ" dello studente quale essere umano e portatore di diritti e di doveri;

**il Decreto del Presidente Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 art. 42** (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382); "Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici.”;

**la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza**, ratificata dal Parlamento italiano con **la Legge n. 176 del 1991**, dispone all'art. 23, comma 3, che "minori di età con disabilità abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione [...] e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale", in virtù del diritto all'educazione ad essi riconosciuto all'art. 28;

**la legge 5 febbraio 1992 n. 104 art.13 comma 3** "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" vige "l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”;

**il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 art.315** "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" prevede l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;

**il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 art.139 comma 1** attribuisce le competenze per l'assegnazione dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale alle province per gli studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado;

**la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 art.14** sottolinea la centralità della persona, il diritto di ogni individuo all'istruzione e alla formazione professionale, nonché riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità;

**la legge 328/2000** "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che la Repubblica assicuri alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendo azioni e programmi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevedendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno o di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; la stessa Legge ha attribuito ai Comuni, nell'ambito della realizzazione del sistema locale dei Servizi Sociali in rete, l'indicazione dei settori di innovazione in cui operare attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della stessa legge;

**la nota del MIUR prot. n. 3390 del 30 novembre 2001** indica la finalità dell'assistenza di base, le competenze delle istituzioni scolastiche e dell'Ente Locale;

**la sentenza del Consiglio di Stato 3104/2009** afferma il diritto alla continuità educativa e didattica rimarcando che "le attività integrative di valenza socio educativa (e tra queste il supporto individualizzato favore del soggetto assistito prestatato dall'educatore) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell'alunno e a garantire la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l'alunno disabile nel processo di integrazione.";

**la legge 3 marzo 2009 n. 18** ratifica la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, che impegna gli Stati Membri a riconoscere il diritto delle persone con disabilità all'istruzione (art. 24 comma 1); nel realizzare tale diritto, gli Stati Membri dovranno assicurare che le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita o dall'istruzione secondaria sulla base della disabilità (comma 2);

**la nota del MIUR prot. n. 4274 del 4/8/2009**, linee guida che forniscono indicazioni specifiche in materia di integrazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado;

**la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010** ha con certezza escluso che esigenze di bilancio e di razionalizzazione delle risorse, benché pubbliche, possano giustificare la limitazione, se non la negazione, di un diritto fondamentale quale è quello della formazione degli alunni con disabilità”;

**la legge 8 novembre 2013 n. 128 art. 1 comma 2 lettera b** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca);

**la circolare MIUR n. 8/2013** prot. n. 561 del 6.03.2013, recante "direttiva MIUR 27 dicembre 2012, strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e l'organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà;

**la legge 7 aprile 2014 n. 56**, ha abolito le competenze delle province riguardanti anche l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione e ha stabilito che le regioni dovranno approvare apposite norme per attribuire ai nuovi enti (città metropolitane, province o unioni di comuni) le competenze delle vecchie province;

**la legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 comma 181 lettera c punto 8** (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti); prevede la promozione dell'inclusione scolastica degli **studenti con disabilità** e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

**la legge 28 dicembre 2015 n. 208 art.1 comma 947** attribuisce alle regioni il compito di garantire gli assistenti educativi e della comunicazione, che prima della loro soppressione erano di competenza delle province, a meno che le regioni stesse non abbiano già deliberato le nuove competenze alle città metropolitane o ad altri enti;

**la sentenza della Corte Costituzionale 19 ottobre 2016 n. 275** "il diritto allo studio e all'educazione degli alunni con disabilità non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali";

**la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 con la quale l'ANAC** ha determinato le Linee guida per l'affidamento dei servizi ad Enti del terzo settore ed alle cooperative sociali prevedendo la possibilità di ricorrere al sistema dell'accreditamento degli Enti aventi i necessari requisiti e, nello specifico ha stabilito "Quanto alle procedure di accreditamento, esse devono garantire adeguati livelli di trasparenza e di concorrenza e assicurare l'affidabilità morale e professionale dei soggetti esecutori, anche attraverso la verifica del rispetto, da parte degli stessi, dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi";

**il Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 66** recante "norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" disciplina il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di inclusione, prevede

–**all'art. 3 comma 4**, di individuare entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto "i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili

professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con i compiti dei collaboratori scolastici" "anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva";

- **all'art. 5, comma 2.b**, di sostituire il comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con il seguente: "Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).";
- **all'art. 5, comma 4**, che il profilo di funzionamento redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare "definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica";
- **all'art. 5, comma 6**, che "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti: a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS; b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.";

**il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2017** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2017 n. 283) ha stanziato un fondo integrativo di 75 milioni di euro per l'anno 2017, da assegnare alle regioni a statuto ordinario che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Il finanziamento è ripartito nella misura del 70 per cento in proporzione alla presenza degli alunni con disabilità, limitatamente alle scuole secondarie superiori presenti in ciascuna provincia nell'anno scolastico 2014/15 e del 30 per cento in proporzione alla spesa media storica sostenuta dalle province per l'esercizio delle suddette funzioni nel triennio 2012–2014;

**La legge di bilancio 2019** ha stanziato ulteriori 25 milioni di euro annui per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali;

## **Art. 1 – Oggetto**

Le presenti Linee di Indirizzo disciplinano e definiscono i criteri e le modalità esecutive per l'erogazione del Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione in favore degli studenti con disabilità certificata, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92, frequentanti le scuole ogni ordine e grado.

Esse, pertanto, definiscono le caratteristiche del Servizio, i destinatari, le modalità di accesso, il reclutamento del personale, le attività prestate per facilitare l'autonomia personale, la comunicazione e l'inclusione sociale, al fine di garantire l'efficacia del diritto all'educazione e all'apprendimento delle alunne e degli alunni in situazione di disabilità.

## **Art. 2 – Finalità**

Il Servizio di assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione degli alunni con disabilità, è istituito a beneficio degli alunni disabili aventi diritto e concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio. Il Servizio è organizzato con la finalità di garantire il supporto educativo-assistenziale, ai sensi degli art. 12, 13, 14 della legge n. 104/92, ed erogare gli interventi funzionali ad accrescere o mantenere il livello di autonomia, interazione ed inclusione degli alunni con disabilità.

Il Servizio si realizza all'interno della scuola e in tutte le attività scolastiche anche esterne, incluse le gite di istruzione giornaliera, campi scuola e/o viaggi d'istruzione, mediante la figura dell'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione, e non comporta alcun onere per la famiglia; si configura quale servizio ad personam – in aggiunta all'assistente igienico-personale, all'insegnante di sostegno ed agli insegnanti curricolari – ed è assicurato prevalentemente all'interno dell'istituto scolastico frequentato dall'alunno, nella misura di un operatore per ciascun disabile. In taluni casi, il Servizio di cui sopra potrà essere assicurato, anche o esclusivamente, in ambito domiciliare in affiancamento a soggetti con disabilità sensoriali, per accompagnare e consolidare il percorso verso l'autonomia nello studio, purché previsto nelle finalità del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato).

## **Art. 3 – Destinatari**

Sono individuati come destinatari del Servizio di assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione gli studenti con disabilità fisica, psichica e sensoriale, certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e in possesso di certificazione di disabilità e di Diagnosi Funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza secondo le modalità previste dall'Intesa Stato-Regioni Conferenza Unificata del 20 marzo 2008.

Per le certificazioni di disabilità e le diagnosi in corso di validità, il GLHO, indica il fabbisogno di assistenza sulla base della diagnosi funzionale ed ai bisogni dello studente così come descritti nel PEI.

Con decorrenza da settembre 2019 l'accertamento dello stato di studente con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l'accompagnamento dello studente disabile ai fini dell'inclusione scolastica sono effettuate con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 66/2017. In particolare, il livello di fabbisogno assistenziale è determinato sulla base dei predetti criteri nell'ambito del profilo di funzionamento di cui all'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

#### **Art. 4 – Descrizione del Servizio di assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione**

L'assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione, quindi, è un operatore che media la comunicazione e l'autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico. Ciò può compiersi anche mediante strategie ed ausili necessari per garantire un'interazione efficace.

Il Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione sarà reso durante le ore scolastiche, per ciascun soggetto disabile, sia che esse si svolgano nella sede della scuola, sia fuori di essa, come nell'ipotesi di visite d'istruzione, manifestazioni culturali o altro, secondo le esigenze di ciascun alunno e come concordato con la scuola e la famiglia, da rendersi comunque nel limite del monte ore settimanale assegnato a ciascun di essi.

#### **Caratteristiche del Servizio:**

- L'attività svolta attraverso il Servizio è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva sia dell'attività didattica degli insegnanti che del supporto del personale scolastico adibito ad incarichi non didattici;
- Il Servizio viene svolto in base alle specifiche del Piano Educativo Individualizzato (PEI) predisposto ed approvato dall'istituto scolastico e tiene conto delle indicazioni evidenziate nel profilo di funzionamento, ovvero nella diagnosi funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF) o equivalenti, integrandosi con le attività riabilitative di secondo livello di competenza della ASL e delle strutture riabilitative accreditate e/o convenzionate. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dai competenti uffici municipali sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- Il Servizio, in coerenza con il progetto individuale e a garanzia di continuità ed efficacia, viene opportunamente integrato con tutti gli altri interventi che coinvolgono il soggetto con disabilità;
- Il Servizio ha carattere di prevenzione secondaria e terziaria in relazione al livello di complessità della disabilità e alle potenzialità evolutive dell'alunno;
- Il Servizio assume un ruolo primario per i soggetti con disabilità per consentire la comunicazione e la relazione con l'ambiente e il gruppo scolastico garantire sostegno e mediazione per i bisogni essenziali (autonomia personale, spostamento, attivazione di



funzioni prassiche e della comunicazione); stimolare il raggiungimento e il mantenimento dell'autonomia personale.

**L'operatività del Servizio, in attuazione del PEI è finalizzata:**

- Al supporto dell'attività didattico-educativa interna e all'inclusione in aula e/o nel gruppo classe, prevenendo situazioni di isolamento;
- Al supporto nelle attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale puntando a stimolare l'autosufficienza;
  - A favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;
  - A contribuire al raggiungimento di un equilibrato rapporto con l'ambiente;
  - All'accompagnamento;
  - A facilitare l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativo-scolastici promossi e realizzati dalla scuola per lo svolgimento di attività ludiche laboratoriali, culturali e sportive previste dal PEI;
  - A favorire l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno) anche attraverso la cura dei rapporti di rete con le strutture ricreative e culturali scolastiche e della comunità territoriale.

**Art. 5 – Competenze dell'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione**

Indipendentemente dalla disabilità degli alunni assistiti l'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione deve possedere le seguenti competenze relazionali:

- Sa lavorare in equipe sviluppando la comunicazione nella rete a sostegno dell'alunno;
- Riconosce le dinamiche relazionali appropriate per rapportare lo studente con disabilità al contesto classe;
- Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente;
- Conosce i principali interventi (semplici) di educazione alla socializzazione, rivolti agli utenti e al gruppo classe;
- Progetta, realizza e sviluppa una relazione di aiuto con lo studente disabile facilitandone i processi di apprendimento e di integrazione, anche costruendo contesti per uno scambio comunicativo tra i pari;
- È in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità;
- È qualificato per offrire momenti informativi inerenti le metodologie utilizzate per specifica disabilità (ad es.: Lingua dei Segni Italiana e/o Braille e/o Malossi e/o ABA e/o CAA e/o PECS e/o TEACCH).

## Art. 6 – Mansioni previste per l'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione

Al fine di dare maggiore efficacia all'intervento di assistenza in base alle specificità delle disabilità degli alunni si prevedono tre diverse modalità di assistenza:

### A) Per disabilità sensoriali uditive:

Ha buone competenze in Lingua dei Segni, Italiano Segnato, Metodo bimodale, Educazione Bilingue, metodo oralista e nella didattica visiva e partecipa all'acquisizione e sviluppo delle competenze linguistiche e della comunicazione sia in Lingua Italiana che, se scelta, in Lingua dei Segni.

L'assistente svolge la propria funzione mediante azioni quali:

- a) la mediazione nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;
- b) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni ed in particolare in condizioni sfavorevoli (es. ambienti rumorosi o durante discussioni di gruppo);
- c) consentire all'alunno/i affidato/i di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche sull'apprendimento;
- d) far acquisire un metodo di studio;
- e) favorire il buon utilizzo di ausili protesici e di software o hardware didattici destinati allo studente e ai docenti;
- f) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica; g) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai GLHO;
- g) adottare la Lingua Italiana dei Segni (LIS), o il metodo bimodale, o l'oralista, secondo le indicazioni della famiglia di ciascun alunno;
- h) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie visive che utilizzano la vista, canale integro del bambino/ragazzo sordo;
- i) trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'assistente alla comunicazione;
- l) partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola;
- m) programmare e verificare gli interventi reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l'insegnante curricolare e di sostegno e alle attività della classe;
- n) favorire la conoscenza di sé e dell'altro, nell'ottica del miglioramento della sua autostima;
- o) favorire l'acquisizione di un metodo di studio efficace e quanto più possibile autonomo;
- p) la predisposizione del materiale didattico e la progettazione delle tecniche metodologiche più idonee per l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline;
- q) il monitoraggio delle strategie e dell'uso degli ausili utilizzati dallo studente.

### B) Per disabilità sensoriali visive:

Ha buone competenze in scrittura e lettura attraverso il codice Braille, nel large print, in tecnologia informatica assistiva, in tiflodidattica, in Lingua dei Segni Italiana Tattile, in Malossi.

L'Assistente svolge la propria funzione mediante azioni quali:

- a) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni;
- b) consentire all'alunno/i affidato/i di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche sull'apprendimento, anche attraverso la trasposizione del materiale didattico e librario in uso e la transcodifica dei testi in Braille;
- c) costruire materiale non strutturato come sussidio per il processo di conoscenza ed apprendimento dell'alunno;
- d) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica;
- e) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato e partecipare ai GLHO;
- f) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie che utilizzano la funzione aptica ed uditiva, canali integri del bambino/ragazzo cieco;
- g) trasferire al personale docente le competenze sull'uso degli strumenti tiflodidattici e tifloinformatici;
- h) trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'assistente alla comunicazione;
- i) partecipare agli incontri tra scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola;
- l) programmare e verificare reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l'insegnante curricolare e di sostegno e alle attività della classe;
- m) favorire l'orientamento spaziale e la conquista dell'autonomia di spostamento all'interno degli spazi scolastici;
- n) favorire la conoscenza di sé e dell'altro, nell'ottica del miglioramento della sua autostima;
- o) favorire l'acquisizione di un metodo di studio efficace e quanto più possibile autonomo;
- p) la predisposizione del materiale didattico e la progettazione delle tecniche metodologiche più idonee per l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline;
- q) il monitoraggio delle strategie e dell'uso degli ausili utilizzati dallo studente.

### **C) Disabilità neuro psico fisiche:**

Ha buone competenze nelle principali tecniche educative-riabilitative: Psicomotricità, Riabilitazione Cognitiva, Logopedia, e nel supporto all'autonomia e comunicazione e relazione per le disabilità psico-fisiche.

Per alunni con diagnosi di Autismo l'Assistente ha competenza nel campo del supporto all'insegnamento secondo approcci di tipo cognitivo-comportamentale; sa applicare programmi di comunicazione e intervenire sui problemi gravi di comportamento; sa applicare sotto supervisione le principali tecniche di modificazione del comportamento nei contesti inclusivi e monitorare l'intervento.

L'Assistente svolge la propria funzione mediante azioni quali:

- a) collaborare alla stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato e partecipare ai GLHO e ai momenti di lavoro di équipe della scuola;
- b) programmare, realizzare e verificare interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con insegnanti curriculari e di sostegno e alle attività della classe;
- c) programmare, realizzare e verificare interventi di ascolto attivo ed empatico favorendo l'espressione del bisogno;
- d) favorire la socializzazione tra pari: a questo scopo e ai fini dello sviluppo di una cultura dell'inclusione;
- e) collaborare all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con esse;
- f) lavorare per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per l'uscita dal percorso scolastico;
- g) uscite sul territorio e visite guidate;
- h) progetti per l'inclusione dell'alunno con disabilità in piccoli gruppi (gruppi di studio, laboratori finalizzati alla partecipazione a manifestazioni varie, ecc.);
- i) la promozione, organizzazione e verifica degli interventi educativi per il raggiungimento di livelli sempre maggiori di autonomia dell'alunno con disabilità;
- l) favorire la conoscenza di sé e dell'altro, nell'ottica del miglioramento della sua autostima;
- m) favorire l'acquisizione di un metodo di studio efficace e quanto più possibile autonomo;
- n) la predisposizione del materiale didattico e la progettazione delle tecniche metodologiche più idonee per l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline;
- o) il monitoraggio delle strategie e dell'uso degli ausili utilizzati dallo studente.

#### **Art. 7 - Reclutamento delle Figure Professionali**

Al fine di garantire la certezza giuridica del bacino dei lavoratori impegnato e la qualità del servizio formativo erogato, il reclutamento degli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione da parte dell'Ente Gestore deve avvenire tra gli aventi diritto inseriti nella Graduatoria di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante delle presenti Linee di Indirizzo.

In conformità con il quadro normativo dal quale è disciplinato, la Graduatoria degli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione costituisce uno strumento ricognitivo degli operatori.

## **Art. 8 - Obblighi dell'Ente Gestore**

Deve garantire:

Il servizio con carattere di continuità dall'inizio al termine dell'anno scolastico e per tutta la durata del ciclo scolastico di riferimento, favorendo la continuità educativa, quale fattore essenziale per l'inclusione scolastica;

La continuità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo l'intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al Servizio;

La flessibilità dell'orario di ogni operatore che verrà articolato in base alle effettive esigenze di ogni soggetto disabile, secondo quanto previsto dal piano individuale e coerentemente con l'organizzazione scolastica di ogni Istituto e in modo funzionale alla realizzazione degli obiettivi del servizio;

La tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, malattie, permessi o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, al fine di non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del Servizio;

Un coordinatore referente per il Servizio;

La copertura assicurativa per i danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento del Servizio. Esso dovrà procedere alla stipula di una adeguata polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi ed Infortunio.

## **Art. 9 - Inquadramento contrattuale degli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione**

L'Ente Gestore in considerazione della necessità di assicurare la continuità educativa, a salvaguardia degli alunni e del personale impiegato, si impegna a garantire la permanenza in servizio dei lavoratori già operanti nel medesimo Servizio.

L'Ente Gestore è tenuto ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui sopra condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL.

All'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione devono essere riconosciute almeno 21 ore settimanali decorrenti dalla data di stipula del contratto e fino al termine delle attività scolastiche.

Per raggiungere il monte ore previsto, all'operatore potranno essere assegnati più incarichi.

- Gestione dell'orario di Servizio dell'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione in caso di assenza dell'alunno/a:

Durante le ore di assenza dell'alunno/a l'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione svolgerà le seguenti attività volte all'inclusione degli alunni disabili in carico al Servizio, nel rispetto del proprio mansionario e nell'ambito del proprio orario di lavoro, secondo il presente ordine di priorità, da intendersi inderogabile:

- a) sostituzione degli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione assenti;
- b) partecipazione alle attività della classe in cui l'alunno/a è inserito;
- c) individuare strumenti utili per lo studio e la comunicazione;
- d) attività di supporto e affiancamento ai colleghi nell'assistenza di alunni con situazioni di particolare problematicità, anche al fine di conoscerne le modalità educative e di intervento;
- e) partecipazione ad attività di laboratorio o a singoli progetti attivi nella scuola.